

Bruxelles, 24 agosto 2020
(OR. en)

10187/20

STATIS 31
DELECT 96
COMPET 357
TOUR 17

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 4847 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.7.2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 4847 final.

All: C(2020) 4847 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.7.2020
C(2020) 4847 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2020

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea il 1° febbraio 2020. È necessario che, a decorrere da tale data, le statistiche europee sul turismo riflettano il Regno Unito quale Stato non membro dell'UE (paese terzo).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel corso dei lavori preparatori del presente atto delegato, la Commissione ha svolto le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

Tra le parti consultate figurano il gruppo di esperti sulle statistiche del turismo, il gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese e il gruppo di esperti degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo. Tali parti sono state consultate con procedura scritta tra febbraio e giugno 2020.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base del presente atto delegato è il potere conferito alla Commissione all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo¹. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle modifiche degli allegati per tener conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici.

Per allineare il regolamento allo status di Stato non membro dell'UE (paese terzo) del Regno Unito a decorrere dal 1° febbraio 2020, il presente atto delegato aggiorna le categorie da utilizzare per il paese o per l'area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici stabilite nell'allegato I, sezione 3, "E. Paesi e aree geografiche", del regolamento (UE) n. 692/2011 inserendo il Regno Unito come paese da rilevare separatamente.

La motivazione dell'aggiornamento proposto è illustrata di seguito.

Data l'importanza del Regno Unito quale mercato generatore di turismo nell'UE, per la Commissione sarebbe necessario continuare a ricevere separatamente i dati dei paesi di rilevazione sui flussi turistici in entrata dal Regno Unito, come avviene attualmente per importanti partner quali Russia, Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). La modifica non comporterebbe alcun onere aggiuntivo a carico degli Stati membri, che già trasmettono tali dati a Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, nella categoria "Unione europea (l'Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro". I dati dovranno solo essere spostati in una diversa riga del modello di formato di trasmissione.

Non è consigliabile spostare un paese o un'area geografica (il Regno Unito nella fattispecie) da una sottocategoria a un'altra all'interno di un dato anno di riferimento. La Commissione propone pertanto di applicare la classificazione aggiornata per l'intero anno di riferimento a decorrere dal 2020 (dati che devono essere trasmessi a Eurostat entro il 30 giugno 2021, come stipulato all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 692/2011).

L'aggiornamento non comporta un onere aggiuntivo a carico degli Stati membri e dei rispondenti, né modifica il quadro concettuale sottostante applicabile.

¹ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

Il presente atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

Esso riguarda una questione che presenta interesse per lo Spazio economico europeo e la sua applicazione dovrebbe pertanto essere estesa a quest'ultimo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.7.2020

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo², in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla capacità ricettiva e all'indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011. Tale allegato definisce tra l'altro le categorie richieste per i paesi e le aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici.
- (3) Il regolamento (UE) n. 692/2011 contiene, all'allegato I, sezione 3, un riferimento implicito al Regno Unito nella categoria "Unione europea (l'Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro" nell'ambito della classificazione da applicare per l'allegato I, sezione 2.
- (4) In seguito al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito non fa più parte di tale categoria. Non vige più pertanto l'obbligo per gli Stati membri di presentare separatamente i dati relativi al Regno Unito a norma del regolamento (UE) n. 692/2011.
- (5) L'industria del turismo dell'Unione occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte di occupazione. Le statistiche europee sul turismo sono essenziali per fornire una valutazione della competitività del settore e del volume e dei flussi turistici.
- (6) Tenendo in considerazione l'importanza del Regno Unito quale mercato generatore di turismo nell'Unione, è fondamentale garantire la continuità della trasmissione da parte degli Stati membri dei dati relativi al Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo dall'Unione.
- (7) Poiché il Regno Unito è divenuto un paese terzo, è necessario modificare di conseguenza il suo posizionamento nella classificazione dei paesi e delle aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici.

² GUL 192 del 22.7.2011, pag. 17.

- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato I, sezione 3, "E. Paesi e aree geografiche", del regolamento (UE) n. 692/2011 al fine di inserire il Regno Unito quale paese di residenza distinto degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici. Un siffatto aggiornamento è limitato allo spostamento del Regno Unito da una categoria a un'altra e pertanto non incide sull'onere di rilevazione né modifica il quadro concettuale sottostante applicabile.
- (9) Non è consigliabile spostare un paese o un'area geografica da una categoria a un'altra all'interno di un dato anno di riferimento. È preferibile applicare la classificazione modificata per l'intero anno di riferimento a decorrere dal 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:

nella sezione 3, la lettera "E. Paesi e aree geografiche" è così modificata:

1) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"— altri paesi europei (diversi dai paesi dell'UE o EFTA ed esclusi Regno Unito, Russia, Turchia e Ucraina),";

2) prima di "— Russia," è inserito il seguente trattino:

"— Regno Unito,".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dall'anno di riferimento 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23.7.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN